

STATUTO DELLA MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L.

ART.1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della normativa vigente in materia di società partecipate dagli Enti Pubblici, una società a responsabilità limitata a totale partecipazione del Comune di Molfetta, denominata "Molfetta Multiservizi S.r.l.", società unipersonale organizzata ed operante in conformità al modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario ed italiano.

ART. 2 (Sede legale, domicilio e durata)

La società ha sede legale in Molfetta e ha durata fino al 31 dicembre 2060, con possibilità di proroga espressa.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, e previa deliberazione dell'assemblea dei soci, potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, dipendenze, filiali, succursali.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e sindaci, nonché dei revisori, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello diverso comunicato dal soggetto interessato.

ART. 3 (Oggetto sociale)

L'oggetto sociale della società è costituito dall'esercizio e dall'erogazione sugli ambiti territoriali consentiti dalla legge dei servizi concernenti:

- a) Servizi di manutenzione urbana e di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per la viabilità stradale;
- b) Servizi di gestione, manutenzione singola e/o integrata (cosiddetto global service) degli edifici pubblici e delle strade pubbliche;
- c) Servizi di gestione integrale del verde pubblico;
- d) Servizi di manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori e suo efficientamento energetico;
- e) Servizi di mobilità urbana trasporto pubblico locale e gestione dei parcheggi pubblici, nonché di aree dedicate al park & ride o car sharing o bike sharing;
- f) Servizi di gestione integrata dei cimiteri;
- g) Servizi energetici integrati finalizzati anche al risparmio energetico;
- h) Servizi di monitoraggio ambientale e territoriale;
- i) Servizi di sicurezza e videocontrollo del territorio e di gestione di rete wi-fi comunale;
- j) Gestione tributi comunali, accertamenti tributari, lotta all'evasione e servizi per le riscossioni coattive, bollettazione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie;
- k) Servizi di pulizia pubblica (scuole, uffici comunali, sedi giudiziarie, impianti sportivi, musei, eccetera);
- l) Servizi di supporto tecnico agli uffici comunali;

- m) Servizi di gestione integrata di facility management per impianti sportivi di proprietà comunale e di centri e/o impianti per la custodia degli animali domestici.
- n) Servizi ad alto contenuto tecnologico e definibili come servizi di “smart cities” anche operando in collaborazione con altre aziende, per lo sviluppo di tali attività;
- o) servizi di attività portuale e per diporto;
- p) servizi di promozione turistica del territorio e di marketing territoriale attraverso la gestione di siti di importanza artistica, naturalistica, storica e paesaggistica.

La società avrà l'obbligo di esercitare la propria attività secondo le indicazioni dell'Ente pubblico o Enti pubblici soci e sulla scorta delle convenzioni di affidamento che questi ultimi intenderanno affidare.

Almeno l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società potrà svolgere altre operazioni immobiliari e mobiliari connesse e legate allo svolgimento dell'oggetto sociale

ART. 4 (Affidamento dei servizi in house)

I servizi saranno gestiti nel rispetto della norma di legge in vigore e regolati secondo le convenzioni di affidamento dei servizi verso il Comune di Molfetta, e degli altri Enti pubblici soci, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e affidabilità.

In ottemperanza ai principi generali che consentono l'affidamento diretto di servizi “in house providing” viene stabilito quanto segue:

- 1) L'obbligo per la società di trasmissione agli Enti Comunali dei documenti di programmazione e del piano industriale;
- 2) La necessità della preventiva approvazione dei suddetti documenti da parte degli Enti;
- 3) La facoltà per questi ultimi di modificare gli schemi tipo dei contratti di servizio,
- 4) Il potere dell'Ente pubblico, o degli Enti pubblici, di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo della efficacia/efficienza ed economicità.

L'obbligo per la società di esercitare la propria attività esclusivamente nei confronti dell'Ente socio o degli Enti pubblici soci o comunque nei limiti del volume di affari consentito dalla normativa nazionale e comunitaria che regola gli affidamenti in house providing.

ART. 5 (Capitale sociale)

Il capitale sociale è di euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

In ogni caso possono far parte della società solo il Comune di Molfetta ed altri enti pubblici locali e/o società ed enti interamente pubblici che insieme devono sempre detenere il 100% delle quote sociali.

ART. 6 (Quote)

Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione che potranno essere di differente ammontare.

ART. 7 (Trasferimenti di quote)

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alle partecipazioni possedute al momento dell'adozione della delibera. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in caso di aumenti del capitale sociale deve essere esercitato entro il termine stabilito dalla delibera, comunque non inferiore a quello minimo fissato dalla legge. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

E' vietata la cessione di quote del capitale sociale a soggetti privati.

L'ingresso di nuovi soci potrebbe avvenire mediante aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (salvo il diritto al recesso ex art.2481 bis) oppure a seguito di cessione di quote.

In ogni caso possono far parte della società Enti pubblici e/o enti locali e società pubbliche che insieme devono detenere il 100% (cento per cento) delle quote sociali.

ART. 8 (Finanziamento soci a titolo di debito)

La società potrà acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti infruttiferi di interesse, salvo diversa disposizione, anche non proporzionali alle quote che non rappresentino aumenti di capitale sociale. Tali finanziamenti soci, anche qualora infruttiferi di interesse, sono sempre da intendersi rimborsabili secondo le normative di legge.

ART. 9 (Assemblea)

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso con lettera raccomandata (anche a mano), fax o e-mail - idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica forniti dagli stessi soci, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. A tal fine, l'amministratore o il sindaco che non saranno presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

ART. 10 (Diritto di intervento in assemblea)

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soggetti che rivestano la qualità di socio. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

E' consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'espressione del voto per corrispondenza secondo modalità a norma di legge che permettano in concreto di realizzare l'intervento, garantendo la piena partecipazione ai lavori e alla discussione; l'accertamento, senza dubbi od equivoci, degli avvenimenti assembleari e la presa visione dei documenti; la verifica dell'identità dei partecipanti nel pieno rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento fra gli aventi diritti all'intervento.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 c.c., che dovrà essere conservata dalla società.

ART. 11 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata a maggioranza dell'Assemblea.

Il presidente è assistito da un Segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un Notaio.

ART. 12 (Assemblea)

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano tale termine viene elevato a centottanta giorni.

L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo che in casi particolari la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

ART. 13 (Amministrazione della società)

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o in alternativa da un Consiglio di Amministrazione composto da non più di tre membri e comunque nel rispetto delle norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica e per la garanzia della parità di genere.

La nomina dell'Amministratore Unico è demandata alla competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

La carica di vice Presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società partecipate pubbliche.

ART. 14 (Poteri degli Amministratori)

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Il consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2475 c.c., può delegare parte di propri poteri al Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ART. 15 (Funzionamento e compensi del Consiglio di Amministrazione)

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque (5) giorni prima, e nei casi di urgenza con telegramma, fax, P.E.C., mail non certificata, da inviarsi almeno tre (3) giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere e ciascun Sindaco effettivo.

In mancanza delle suddette formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti i Consiglieri e i componenti dell'Organo di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Almeno ogni mese dovrà comunque essere convocato un consiglio di Amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano in carica; tra più Consiglieri di eguale anzianità di carica prevale quello più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

All'Amministratore Unico o ai componenti del consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione alla carica, un emolumento determinato dall'Assemblea. In ogni caso la remunerazione dovrà attendere a quanto stabilito come tetto massimo dalla normativa nazionale in tema di società a partecipazione pubblica.

L'eventuale remunerazione dell'Amministratore Delegato o degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo. In ogni caso la remunerazione dovrà attendere a quanto stabilito come tetto massimo dalla normativa nazionale in tema di società a partecipazione pubblica.

ART. 16 (Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei Soci

ART. 17 (Nomina degli amministratori)

I componenti del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Unico durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, sono rieleggibili e sono revocabili in qualunque momento ai sensi dell'art. 2383 c.c.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di decadenza del consiglio di amministrazione si applica quanto disposto dal codice civile.

ART. 18 (Requisiti di onorabilità e professionalità e indipendenza degli amministratori)

La carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c.

E' altresì fatto divieto agli amministratori ed ai loro parenti e affini entro il 1° grado di intrattenere rapporti economici, commerciali e comunque d'affari con la Società.

Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni di cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società

ART. 19 (Rappresentanza legale)

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative

procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi di quanto stabilisce il codice civile.

ART. 20 (Esercizio del controllo analogo)

La società è soggetta al "controllo analogo" da parte del socio, o dei soci, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto.

Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, l'assemblea dei soci, deliberando con le maggioranze previste dall'art.12 del presente statuto, può impartire indicazioni vincolanti al Consiglio di Amministrazione in ordine alla determinazione di obiettivi strategici e all'adozione di decisioni significative, riguardanti la gestione dei servizi ad essa affidati.

In particolare l'assemblea ordinaria dei soci assume deliberazioni che:

- a) Indicano alla società gli obiettivi strategici aziendali;
- b) Definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;
- c) Effettuano proposte vincolanti all'organo amministrativo riguardo allo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- d) Esprimono il consenso preventivo e vincolante per l'organo amministrativo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate;
- e) Esprimono l'autorizzazione preventiva e vincolante per l'organo amministrativo per il compimento delle seguenti attività:
 - Definizione della dotazione organica e sue variazioni;
 - Svolgimento di procedure per l'assunzione di personale inclusi i concorsi;
 - Nomina e revoca di dirigenti;
 - Compravendita, affitto e comodato di aziende o rami d'azienda;
 - Compravendita di quote o azioni di società;
 - Partecipazione a società o consorzi;
 - Compimento di operazioni di qualsiasi natura di importo superiore ad euro 200.000 (duecentomila virgola zero zero), salvo che:
 - i. Siano imposte da norme di legge;
 - ii. Riguardino il pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali di dipendenti e amministratori della società;
 - iii. Riguardino il pagamento di sanzioni per violazioni di norme di legge, da comunicare preventivamente all'Ente;
- f) Possono formulare proposte vincolanti per l'ordine del giorno delle riunioni del C.d.A.

E' altresì riservata alla competenza dell'assemblea ordinaria la trattazione di argomenti inerenti a pretese o diritti della società sull'ente locale derivanti dal contratto di servizio e/o appalto.

Nell'ambito del controllo analogo di cui ai commi precedenti ed al fine di consentire al Comune socio o ai Comuni soci l'esercizio del controllo interno sulla società partecipata, la società, attraverso l'Organo Amministrativo, trasmette al Comune o ai Comuni:

- a) Bilancio di previsione;
- b) Relazione semestrale sull'andamento della società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione, vista dal Collegio Sindacale; tale relazione deve comprendere i dati relativi a tutti i servizi espletati distinti per servizio, le spese ed i ricavi e le significative variazioni del personale adottate in ottemperanza al regolamento delle assunzioni adottato dalla società ed ogni altra notizia relativa ai servizi.
- c) Relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.

L'Amministrazione comunale, o le Amministrazioni comunali, verificano i risultati della gestione societaria con riferimento alla congruenza della stessa rispetto alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'assemblea dei soci.

In ipotesi di accertata violazione ovvero di risultati di gestione negativi o comunque pregiudizievoli dell'interesse dell'Ente, gli amministratori della società dovranno essere invitati a fornire chiarimenti nel termine di 15 (quindici) giorni. Valutate le controdeduzioni, l'assemblea dei soci, all'uopo opportunamente convocata, può impartire le necessarie direttive ovvero procedere alla revoca degli amministratori.

Per meglio definire ed integrare i principi e le prescrizioni contenuti in questo articolo, anche sulla base della progressiva esperienza gestionale, potranno essere elaborati dall'organo amministrativo, ed approvati dall'assemblea, appositi regolamenti che in nessun caso, però, violino il principio dell'assoluta dipendenza della società all'Ente socio, né quelli contenuti nelle disposizioni di legge.

ART. 21 (Organo di controllo e Revisione legale dei conti)

La società può nominare un Organo di Controllo composto da uno o tre membri o un Revisore Legale dei Conti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Si applicano anche alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le previsioni previste dall'art.2477 c.c.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo o di un Revisore legale dei conti, la società deve nominare un Organo di controllo formato da uno o tre membri o un Revisore legale dei conti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Si applicano anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art.2477 del Codice Civile. Le riunioni possono avvenire anche mediante audio e tele conferenza.

Per quanto non previsto si dovrà far riferimento a quanto stabilito in materia di Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti.

ART. 22 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto del bilanci sociale.

ART. 23 (Utili)

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- a) Il 5% a fondo riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 c.c.;
- b) La rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva della Società.

ART. 24 (Cause di scioglimento)

Oltre che per cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., l'Organo Amministrativo convocherà l'assemblea per le deliberazioni relative all'eventuale scioglimento della società qualora vi sia il recesso dai contratti di affidamento dei servizi da parte dell'Ente comunale o per qualsiasi causa derivante dall'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale.

ART. 25 (Liquidazione della società)

In caso di scioglimento, a qualsiasi causa imputabile, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri o compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

ART. 26 (Clausola compromissoria)

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione territoriale la Società ha sede, che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Il collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto, deciderà a maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, ma

nel rispetto del principio del contraddittorio. Si applicano comunque le disposizioni di cui alle leggi speciali in materia.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART. 27 (Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, con particolare riferimento a quelle in tema di società partecipate da Enti Pubblici..